

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2022 - 2024
(Enti con Popolazione fino a 2.000 Abitanti)**

**Comune di Ingria
Provincia di Torino**

VERSIONE	FASE	ESTREMI DI APPROVAZIONE
00	DUP 2022/2024	G.C. n. 24 del 30.07.2021
01	AGGIORNAMENTO	C.C. n. __ del _____
02	VARIAZIONE	C.C. n. __ del _____

SOMMARIO

- a) **ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI AI CITTADINI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE**
- b) **COERENZA DELLA PROGRAMMAZIONE CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI**
- c) **POLITICA TRIBUTARIA E TARIFFARIA**
- d) **ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE E DEL SUO PERSONALE**
- e) **PIANO DEGLI INVESTIMENTI ED IL RELATIVO FINANZIAMENTO**
- f) **RISPETTO DELLE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA**

a) Organizzazione e modalità di Gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate

Servizi gestiti in forma diretta

Il Comune di Ingria, essendo un ente di piccolissime dimensioni gestisce in modo diretto quasi tutti i servizi, ad esclusione di quelli citati di seguito.

Servizi gestiti in forma associata

Protezione Civile.

Servizi affidati a organismi partecipati:

- 1) *servizi socio assistenziali* gestiti dal CISS 38.
- 2) *Servizio idrico gestito da S.M.A.T. Spa.*

Servizi affidati ad altri soggetti:

Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani è gestito dal Consorzio Canavesano Ambiente. L'appalto in corso è stato affidato alla ditta TEKNOSERVICE.

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Enti strumentali controllati:

NESSUNO

Enti strumentali partecipati

NESSUNO

Società controllate

NESSUNA

Società partecipate:

Il comune di INGRIA partecipa al capitale delle seguenti società:

- 1.) Società Metropolitana Acque Torino – SMAT SPA con una quota del 0,00002%;

Per completezza di esposizione si precisa che il Comune di Ingria fa parte dei seguenti consorzi:

- 3) CCA (*Consorzio Canavesano Ambiente*) per l'organizzazione e gestione della raccolta e smaltimento rifiuti.
- 4) CISS 38 (*Consorzio intercomunale dei servizi socio assistenziali*) per la gestione degli interventi e dei servizi socio assistenziali.

Essendo forme associative di cui al Capo V del titolo 2° del D.Lgs 267/2000 i Consorzi sopra elencati non formano oggetto del presente piano.

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

NESSUNA

b) Coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti

La programmazione finanziaria, la gestione del patrimonio e del piano delle opere pubbliche sono coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti.

In particolare si esprime che il Comune potrà in essere opere pubbliche a sostegno della comunità durante l'anno se le condizioni economiche lo permetteranno.

c) Politica tributaria e tariffaria

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione (che avrà la sua scadenza naturale nell'anno 2024), la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali.

ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate a garantire alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva del singolo;

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni/esenzioni, le stesse dovranno essere dimostrate dall'utenza. Per quanto riguarda la TARI l'esenzione può essere richiesta esclusivamente in caso di abitazione vuota (libera da mobili e suppellettili) e non allacciata alla rete elettrica e idrica. Per quanto riguarda le esenzioni per i vari tributi si rimanda ai relativi regolamenti approvati dal Consiglio Comunale.

Le politiche tariffarie dovranno comunque essere improntate a garantire i servizi ma senza aumenti eccessivi per l'utenza finale.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione potrà richiedere eventuali contributi ad Enti superiori e applicare il cospicuo Avanzo di Amministrazione nei modi e quantità previsti dalla normativa vigente.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente allo stato attuale non prevede l'assunzione di nuovi mutui anche se la capacità di indebitamento è assolutamente in positivo.

SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione dei nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

Le missioni e i Programmi sono quelli istituzionalmente previsti dal Decreto Legislativo e specificatamente dettagliate nel Riepilogo Generale delle Spese per Missioni di cui all'allegato n.7 al Bilancio di Previsione (dati finanziari) e nel Riepilogo per Titoli.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività secondo i criteri di efficienza ed efficacia

La spesa corrente è stata determinata in relazione agli accertamenti emersi durante l'esercizio precedente, alle effettive disponibilità dell'Ente e tenuto conto delle effettive necessità dei singoli servizi e dei programmi triennali.

Il Bilancio è stato predisposto al fine di raggiungere i programmi iscritti e nello spirito di attuazione della normativa di riforma delle autonomie locali. L'evoluzione normativa negli ultimi anni ha posto a carico dei Comuni sempre maggiori adempimenti ed ha costretto i Comuni di piccole dimensioni che dispongono di scarse risorse sia umane che finanziarie ad impegnarsi al massimo per poter rispettare gli obblighi derivanti dalle leggi finanziarie e le scadenze imposte per i vari e innumerevoli adempimenti previsti nelle leggi di settore.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

La Legge di Bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232 *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, pubblicata su GU Serie Generale n.297 del 21-12-2016 – Suppl. Ordinario n. 57*), al comma 424 dell'articolo unico, contiene un'importante previsione in tema di predisposizione del programma degli acquisti di beni e servizi, che come si ricorderà è stata resa obbligatoria dal nuovo Codice degli appalti in relazione ad acquisizioni di importo pari o superiore a 40mila euro. Il testo della legge, infatti, pospone l'obbligo della predisposizione del programma e dei connessi adempimenti a carico del RUP a far data dall'esercizio finanziario del 2018.

Leggiamo quanto previsto dal suddetto comma:

424. *L'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018.*

L'articolo 21 del Nuovo Codice, lo ricordiamo, è quello che fissa l'obbligo di approvazione biennale dell'acquisto di beni e servizi prevedendo che *“Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.”*

Lo stesso articolo, al comma 6, contiene gli adempimenti connessi a carico delle amministrazioni: *“Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40mila euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che*

prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.” Tutto comunque rimandato al 2018.

Per quanto riguarda il Comune di Ingria, non sono previsti acquisti di beni e servizi per un importo superiore a 40.000,00.

**Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2
comma 594 Legge 244/2007)**

PREMESSO che l'art. 2 comma 594 e segg. della Legge 24.12.2007 n. 244 stabilisce che, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture gli Enti adottino piani triennali per l'individuazione delle misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- Delle dotazioni strumentali anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- Delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto anche cumulativo;
- Dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;

Considerato che il Comune di Ingria per quanto riguarda le dotazioni strumentali anche informatiche e le autovetture di servizio, dispone esclusivamente di dotazioni e mezzi atti a garantire il funzionamento degli uffici e non dispone di dotazioni strumentali e mezzi in eccedenza, e considerato che non sono presenti nel patrimonio disponibile dell'Ente beni immobili ad uso abitativo, ha comunque approvato il Piano con apposita deliberazione della Giunta Comunale ad oggetto: "Piano Triennale di Razionalizzazione delle spese di funzionamento ex art. 2, commi 594 e seguenti della Legge 244/2007 - Triennio 2021/2023 – Approvazione".

d) Organizzazione dell'Ente e del suo personale

Personale

Personale in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente l'esercizio in corso

Categoria	numero determinato	tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat.D5		1	
Cat.B2		1	
TOTALE		2	

Numero dipendenti in servizio al 31 dicembre: 2

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Dipendenti</i>	<i>Spesa di personale</i>	<i>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</i>
2020	2	106.103,93	37,80%
2019	2	106.926,69	33,68%
2018	2	103.694,36	37,00%
2017	2	98.682,09	39,04%
2016	2	81.218,69	32,67%

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Premesso che:

L'art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ebbe ad estendere il criterio della programmazione, quale fase preliminare dell'azione amministrativa, anche all'ambito di attività afferente alla gestione del personale, ponendo l'obbligo, per le amministrazioni pubbliche, di definire annualmente e per il triennio successivo i propri obiettivi in materia di reclutamento di personale.

Alla predetta disposizione di legge fa ora da corollario la previsione di cui all'art. 6, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo la quale, in regime di *turn over*, la programmazione del fabbisogno di personale tiene conto, proprio perché triennale, non solo delle cessazioni verificatesi fino all'anno precedente bensì anche di quelle previste per il triennio a venire.

Frattanto il comma 1 dello stesso art. 6, introdotto dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ha invertito la relazione tra dotazione organica e fabbisogno di personale, stabilendo che la prima si adegui all'altro e non più viceversa, con la conseguenza che le dotazioni organiche vanno di volta in volta ridefinite congiuntamente al fabbisogno di personale e coerentemente con il relativo programma, così che la presenza di posti d'organico vacanti deve trovare corrispondenza nei reclutamenti programmati per la relativa copertura.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

In via ordinaria, ossia in condizioni di equilibrio della spesa pubblica, l'obbligo di legge di definire il fabbisogno di personale si sarebbe concretizzato nella mera calendarizzazione dei reclutamenti finalizzati a colmare i vuoti d'organico ovvero ad adeguare la dotazione organica a nuove iniziative od anche a processi di riorganizzazione e senza alcun vincolo ancorato alla spesa del personale cessato dal servizio, ossia a prescindere dal *turn over*.

Quando, invece, la spesa pubblica ed il suo contenimento diventano obiettivi primari del governo centrale, la programmazione del fabbisogno è l'atto con il quale le amministrazioni pubbliche, specie quelle locali, devono temperare i loro astratti intendimenti con quello che il governo consente di fare ed ai predetti obiettivi viene sacrificato il principio sancito dall'art. 3, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale *"Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo"*.

Di fatto, dunque, l'autonomia dell'ente locale subisce le forti limitazioni imposte da norme finalizzate al contenimento della spesa pubblica e che vanificano la previsione di cui all'art. 89, comma 5, dello stesso d.lgs. n. 267 del 2000, nella parte in cui esso prevede che *"Gli enti locali ... provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. ..."*, giacché gli enti locali non possono ridefinire dotazioni organiche e fabbisogni secondo le proprie disponibilità bensì nei limiti imposti dalla legge.

Ecco che, in un periodo contingente che dura ormai da diversi anni, la programmazione del fabbisogno di personale, piuttosto che la calendarizzazione dei processi di reclutamento in condizioni di equilibrio, diventa lo strumento attraverso il quale gli enti locali fronteggiano carenze d'organico ed altre situazioni di emergenza restando costretti nei limiti di volta in volta posti dal legislatore.

Emblematico in tal senso è il fatto che a partire dal 2010 i processi di reclutamento sono stati assoggettati al criterio del *turn over*, così escludendo aprioristicamente l'ipotesi di una programmazione di nuove assunzioni che andasse oltre la sola sostituzione del personale cessato dal servizio. La previsione, poi, di un *turn over* inizialmente parziale ed al 100% soltanto a partire dal 2019, ha innescato un processo, assolutamente matematico, di progressiva riduzione degli organici.

Nel caso di specie, in particolare, da quando è nato il sistema del *turn over* e quello del cumulo dei cosiddetti *resti assunzionali* ad esso correlati, il *budget* utilizzabile per nuovi reclutamenti ha trovato limite nell'aliquota di *turn over* di volta in volta stabilita, ossia nella quota percentuale della spesa del personale cessato dal servizio nell'anno precedente e perciò concorrente a determinare i *resti* da destinare a nuove assunzioni e nella misura di cui appresso:

- per gli anni 2010 e 2011: il 20%, ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, modificato dall'art. 2, comma 206, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- per gli anni 2012 e 2013: il 40%, ai sensi dell'art. 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come modificato, tra l'altro, dall'art. 4-ter, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
- per gli anni 2014 e 2015: il 60%, ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 5-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, in ultimo modificato dall'art. 14-bis, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- per gli anni 2016 e 2017: il 25%, ai sensi dell'art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- per l'anno 2018: il 90%, ai sensi dell'art. 1, comma 479, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'art. 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- per gli anni 2019 e 2020: il 100%, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, in ultimo modificato dall'art. 14-bis, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, salvi i nuovi limiti introdotti con il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022 - 2024

Al sistema del *turn over* ha fatto compagnia il progressivo aggravamento dei requisiti per l'accesso a pensione con cadenza triennale, a partire dal 2011, quale misura anch'essa di contenimento della spesa pubblica attraverso, in pratica, il rallentamento dei processi di pensionamento ed il trattenimento in servizio del personale oltre i previgenti limiti. Tale iniziativa, semmai abbia sortito effetti sotto il profilo economico, per certo ha arrecato ulteriori disagi sul piano funzionale, determinato un "invecchiamento" degli organici a tutto discapito della funzionalità dei servizi e senza impedirne il depauperamento, sia per la naturale diminuzione derivante dalle cessazioni dal servizio, ancorché ritardate, sia per il più elevato assenteismo derivante da cause assolutamente fisiologiche.

Ecco che l'introduzione, in controtendenza, della cosiddetta *quota 100* quale requisito di accesso al trattamento di pensione anticipato rispetto ai termini ordinari, ha fatto saltare, correlativamente, ogni meticolosa programmazione di un fabbisogno di per sé emergenziale ed ha contribuito ad aggravare situazioni di grave pregiudizio per la continuità dei servizi, giacché le relative limitazioni sono rimaste tali.

Il sistema dominante in tale ambito, fino al 2019, è dunque stato quello del *turn over*, ossia della limitazione dei nuovi reclutamenti per la sola sostituzione del personale cessato dal servizio, a sua volta limitata alle percentuali stabilite dalla legge anno per anno, percentuali applicabili non al numero dei dipendenti cessati dal servizio bensì al relativo costo.

Per l'effetto, il programma delle assunzioni doveva trovare una sorta di bilanciamento nel correlativo programma delle cessazioni, tenuto conto che il costo del personale qui inserito andava a costituire l'ammontare dei cosiddetti *resti assunzionali* che avrebbero finanziato - per così dire - i nuovi reclutamenti. L'ammontare dei *resti*, essendo il risultato dell'applicazione delle percentuali di *turn over* di volta in volta stabilite dalla legge, matematicamente avrebbe precluso la totale sostituzione del personale cessato dal servizio finché la percentuale applicabile non fosse arrivata a quella del 100%.

Ma il *turn over* e l'ammontare dei *resti assunzionali* hanno finora costituito un limite solo teorico e secondario rispetto al limite effettivo della complessiva spesa del personale che era sottoposta ai seguenti limiti:

- per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008, come sancito dall'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- per gli altri enti il riferimento era alla spesa media del personale relativa al triennio 2011-2013, come sancito dall'art. 1, comma 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Di fatto, dunque, il sistema del *turn over* ed il calcolo dei *resti* sarebbero stati funzionali alla determinazione del *budget* per nuove assunzioni la cui procedibilità, tuttavia, sarebbe in ogni caso rimasta subordinata al rispetto del limite di spesa così stabilito.

Questa Amministrazione con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 in data 20.08.2020 ha, in relazione alle considerazioni in premessa esposte, approvato il fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022 integrando tale fabbisogno, per l'anno 2020, con la previsione della copertura di un posto di operatore generico – cat. B1 giuridica, B2 economica, a tempo pieno, mediante ampliamento dell'orario di lavoro di personale già in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale. A seguito dell'approvazione sopra citata, la dotazione organica dell'ente risulta essere di:

N 1 posto di Istruttore direttivo – Livello D5 – Tempo pieno e indeterminato

N. 1 posto di Operatore Generico – Livello B2. - Tempo pieno e indeterminato

Atteso che l'attuale struttura in dotazione di questo Ente non presenta situazione di esubero od eccedenza di personale, nel triennio 2022-2024 non sono previste assunzioni o cessazioni di organico.

e) Piano degli investimenti ed il relativo finanziamento

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Nel corso d'anno l'Amministrazione ha partecipato al Bando per la richiesta di contributo finalizzata alla costruzione di un centro polifunzionale per i servizi alla famiglia. Tale centro, da edificarsi nel Capoluogo di Ingria, verrà utilizzato per le finalità previste nell'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di contributo e rivolto soprattutto alla fruibilità da parte delle famiglie come centro di aggregazione e socialità. L'importo previsto per la realizzazione dell'immobile ammonta ad € 1.500.000,00.

Le spese per investimenti programmate sono quelle derivanti dai contributi Statali. In particolare sono previsti lavori di messa in sicurezza della viabilità e del patrimonio comunale:

- € 50.000,00 (Legge 160/2019, art. 1, comma 29)
- € 81.300,81 (DL 104/2020, art. 51).

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Risultano attualmente conclusi i seguenti progetti di investimento:

- 1) Eliminazione delle barriere architettoniche nel Capoluogo e realizzazione dei bagni pubblici;
- 2) Messa in sicurezza della viabilità comunale nella frazione Bech;
- 3) Messa in sicurezza della viabilità nella frazione Rivoira.

Nel corso dell'anno 2022, è volontà dell'Amministrazione concludere l'ampliamento del centro polivalente posto in località Belvedere, creando una unità di vendita dei prodotti tipici del territorio. Si provvederà alla conclusione dell'intervento di realizzazione di una piazza a servizio del Capoluogo di Ingria. Saranno altresì portati a termine i lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale sulle strade di collegamento alle frazioni Rivoira e Camprovardo.

Nel corso del prossimo anno è in programma anche il restauro della torre campanaria che consisterà nel recupero delle due meridiane e degli orologi.

L'amministrazione, nell'ottica del miglioramento architettonico e della riqualificazione urbana del Capoluogo e coerentemente con le disponibilità finanziarie, si ripropone altresì di iniziare l'iter progettuale necessario per interrare i cavi esistenti (Enel e Telecom) a partire dalla piazza antistante il palazzo comunale per proseguire in tutto il paese.

f) Rispetto delle regole di finanza pubblica

Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà esclusivamente cercare, come già fatto negli esercizi precedenti, di realizzare tutti gli accertamenti e gli impegni previsti, in quanto le previsioni di bilancio sono state inserite con un ottimo grado di precisione.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a mantenere stabile la situazione degli incassi e dei pagamenti senza l'adozione di particolari misure in quanto la situazione di cassa è sempre stata anche negli esercizi precedenti positiva.

Come previsto dal piano di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, questo Comune si è dotato della piattaforma PagoPA per la gestione degli incassi.

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica.

L'Ente negli esercizi precedenti ha acquisito spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti non influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S..